Liceo Classico Statale "Giuseppe Parini"

Milano

REGOLAMENTO del COLLEGIO dei DOCENTI

Approvato nella seduta del Collegio del 10 settembre 2024

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento disciplina le funzioni e le attività del Collegio del Liceo, nel quadro della normativa di riferimento, segnatamente il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante "*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59*"; il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, recante "*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*"; VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*"; la C.M. 16 aprile 1975, n. 105, recante "*Applicazione del Regolamento tipo nelle more dell'adozione del Regolamento interno*"; la C.M. 30 agosto 2000, n. 205, comma C, recante "chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti attinenti alla gestione del servizio scolastico e del personale ad esso addetto".

CAPO I

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO

ART. 1 – COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei docenti (d'ora in poi Collegio) è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto e dal Dirigente Scolastico, cui compete la funzione di Presidente [Cfr. art. 3].

ART. 2 – FINALITÀ E COMPITI

1. Il Collegio, tra gli organi collegiali della scuola, ha la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istruzione scolastica. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica, e concorre, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione e di programmazione educativa e didattica dell'Istituto.
2. Le deliberazioni del Collegio – garanzia di decisionalità unitaria e di espressione collettiva – sono il risultato di un lavoro collegiale che ha come scopi l'indirizzo, la programmazione, il

coordinamento, il monitoraggio delle attività didattiche ed educative e la verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti ed in ossequio alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

3. Sulla base delle norme in materia di autonomia didattica e organizzativa, e nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun insegnante, il Collegio ha le seguenti competenze:

   a. delibera in materia di funzionamento didattico dell'istituto e di programmazione dell'azione educativa, al fine di favorire il coordinamento interdisciplinare e l'adeguamento dei programmi didattici alle specifiche esigenze dell'Istituto;

   b. elabora il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definite dal dirigente scolastico;

   c. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

   d. cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

   e. formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni; delibera sulle iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e ri-orientamento scolastico;

   f. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto;

   g. adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;

   h. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;

   i. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

   j. programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili, per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali;

   k. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;

   l. avanza proposte al dirigente scolastico in merito al piano annuale delle attività dei docenti;

   m. propone al Consiglio d'Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti;

   n. identifica le funzioni strumentali e ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari;

   o. delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti;

   p. propone al Consiglio d'Istituto le attività del personale docente da retribuire con il fondo d'istituto;

q. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, dalle leggi e dai regolamenti.

4. Nell'adottare le proprie deliberazioni, il Collegio tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe, dei Dipartimenti e delle eventuali Commissioni.

5. Fatto salvo il principio della libertà di insegnamento e i diritti conseguenti, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 3 – Compiti del Presidente

1. Le sedute del Collegio sono presiedute dal Dirigente scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo collaboratore allo scopo delegato.

2. Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e soli gli argomenti all'Ordine del giorno, nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 11 cc. 2 e 4.

3. Il Presidente svolge inoltre le seguenti funzioni:

   a. apre e chiude la seduta secondo quanto stabilito dai successivi artt. 8 c. 1 e 9;

   b. modera l'andamento della discussione secondo quanto stabilito dai successivi artt. 11 e 12;

   c. dà avvio alla votazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 15;

   d. su ogni punto in discussione, come ogni altro membro dell'organo collegiale, può presentare una proposta di deliberazione;

Art. 4 – Articolazioni organizzative del Collegio e Funzioni strumentali

1. Il Collegio svolge le proprie funzioni, oltre che attraverso le sedute plenarie, tramite le riunioni e le attività delle sue articolazioni organizzative permanenti e temporanee, costituite da Dipartimenti disciplinari e pluridisciplinari, Commissioni ed eventuali altre forme ritenute opportune; infine, per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si avvale dell'azione dei docenti incaricati di Funzioni strumentali.

2. Tutte le forme organizzative di cui al precedente comma 1. vengono costituite con delibera del Collegio.

3. Le sedute dei singoli Dipartimenti sono presiedute da un docente coordinatore designato dal Dirigente Scolastico su indicazione del Dipartimento stesso, e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.

4. I Dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

5. Le Commissioni possono avanzare proposte al Dirigente scolastico o al Collegio, limitatamente all'oggetto per il quale sono state costituite.

6. Nel caso della costituzione di Commissioni temporanee, la delibera costitutiva approvata dal Collegio deve riportare il termine entro il quale la commissione è tenuta a esaurire l'attività per la quale è stata designata.

7. Nella seduta di insediamento, ciascuna Commissione provvede preliminarmente ad individuare al suo interno un coordinatore con funzione di relatore presso il Collegio ed un Segretario verbalizzante.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE, CONVOCAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

ART. 5 – ASSEMBLEE DEL COLLEGIO

1. Le assemblee del Collegio non prevedono la partecipazione di terze parti durante la discussione e la deliberazione, e sono riservate esclusivamente al personale docente in servizio nell'istituto.

2. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno per favorire la migliore conoscenza degli argomenti da trattare, il Presidente può consentire l'ammissione di esperti/specialisti per effettuare interventi informativi o esplicativi, terminati i quali le terze parti ammesse abbandonano l'aula e l'assemblea riprende lo svolgimento dei lavori secondo la normale composizione del Collegio.

ART. 6 – CONVOCAZIONE

1. Il Collegio s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce di norma secondo quanto deliberato dal piano annuale delle attività e comunque almeno una volta per ogni periodo dell'anno scolastico.

2. Eventuali riunioni straordinarie sono convocate dal dirigente scolastico oppure quando almeno un terzo dei membri il Collegio ne faccia richiesta al Dirigente (*autoconvocazione*).

3. In caso di autoconvocazione, la riunione deve avere luogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre giorni ove si ravvisino caratteri di necessità e urgenza, riconosciuti come tali dal Dirigente. In essa viene discusso prioritariamente l'Ordine del giorno proposto dai richiedenti.

4. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

5. La convocazione è disposta dal dirigente scolastico con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data fissata. In casi eccezionali, per motivi d'urgenza valutati dal dirigente scolastico di sua iniziativa, è sufficiente che la convocazione giunga con non meno di 24 ore di preavviso.

6. La convocazione dev'essere effettuata mediante avviso con lettera circolare, pubblicata all'albo della scuola e inoltrata in forma di e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei membri del Collegio.

7. L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e l'ora prevista di fine della seduta.

8. Contestualmente alla convocazione il Dirigente scolastico fornisce la documentazione (proposte di deliberazione, allegati, note esplicative, ecc.) relativa agli argomenti da trattare.

Art. 7 – Assenze

1. Il Collegio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutti i membri aventi diritto risultino presenti, salvo le limitazioni stabilite nel successivo art. 8.

2. I docenti autorizzati dal dirigente scolastico a non presenziare alla seduta devono darne comunicazione alla segreteria ai fini della verifica dei partecipanti all'assemblea.

Art. 8 – Validità delle sedute

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto (*quorum costitutivo* o numero legale).

2. Qualora esista un fondato dubbio sul numero dei partecipanti, in qualsiasi momento, anche solo un membro del Collegio ha facoltà di chiedere la verifica del *quorum costitutivo*, con conseguente sospensione della discussione da parte del Presidente e immediata verifica del numero di partecipanti presenti nell'aula dove si svolge la seduta.

3. Ove si accerti la mancanza del numero legale, il Presidente sospende momentaneamente la seduta e, trascorso un massimo di dieci minuti, se il numero legale continua a mancare, il Presidente aggiorna la seduta ad altra data.

Art. 9 – Durata

1. Il Collegio termina quando sono esauriti tutti gli argomenti all'Ordine del giorno e comunque alla scadenza prevista nell'orario di convocazione.

2. All'ora della scadenza prevista, si dichiara sospesa la trattazione dell'argomento in corso e il Collegio viene riconvocato in altra data.

3. Il Presidente ha facoltà di chiedere che la riunione prosegua oltre la scadenza prevista. Su tale richiesta del Presidente si decide immediatamente, a maggioranza, senza dibattito. In caso di voto contrario, la seduta termina.

Art. 10 – Definizione dell'Ordine del giorno e proposte di punti da inserire nell'Ordine del giorno

1. L'Ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è predisposto dal Dirigente scolastico tenendo conto del Piano annuale delle attività e delle esigenze di servizio.

2. Gli argomenti da inserire all'Ordine del giorno del Collegio possono altresì essere proposti da qualsiasi membro del Collegio o da ciascuna delle sue articolazioni (Dipartimenti, Commissioni, ecc.: cfr. art. ~~4~~), purché coerenti con i compiti del Collegio.

3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2., gli argomenti all'Ordine del giorno possono essere proposti secondo le seguenti modalità:

a. in forma scritta e almeno **cinque** giorni prima della data di convocazione prevista, ciascun membro del Collegio può avanzare proposte al Dirigente scolastico, che valuta l'opportunità del loro inserimento. Qualora le proposte siano corredate dalle firme di almeno un terzo dei membri del Collegio, esse verranno comunque inserite nell'Ordine del giorno, previa verifica di compatibilità con le competenze del Collegio.

a. nel corso delle riunioni del Collegio, ciascun membro, sostenuto dalle firme di almeno un terzo dei membri del Collegio, può proporre al Collegio che un argomento venga iscritto all'Ordine del giorno di una seduta successiva*:*

2. Tutti gli argomenti sottoposti a deliberazione hanno priorità sugli argomenti di carattere informativo. Pertanto, le eventuali "Comunicazioni del dirigente scolastico", vanno collocate in calce a tutti gli altri argomenti a carattere deliberativo.

3. Sulle "Comunicazioni del dirigente scolastico" è data facoltà ai docenti di intervenire esclusivamente con domande di chiarimento

4. Il numero di punti all'Ordine del giorno dev'essere compatibile con il tempo a disposizione previsto.

5. L'Ordine del giorno è vincolante, pertanto il Collegio non può deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti.

Art. 11 – Discussione degli argomenti all'Ordine del giorno

1. La discussione dei singoli argomenti posti all'Ordine del giorno può essere preceduta da una relazione introduttiva, della durata complessiva di non più di cinque minuti, del Presidente oppure di un docente designato relatore dell'argomento in questione, ovvero di un membro del Collegio nel caso di autoconvocazione.

2. L'Ordine del giorno può essere modificato soltanto in seguito ad una mozione d'ordine presentata secondo quanto stabilito dal successivo art. 12 c. 3.

3. L'inserimento, seduta stante, di un nuovo punto all'Ordine del giorno, è consentito solo nel caso in cui si decida all'unanimità dei presenti.

4. Ogni intervento relativo ad un singolo punto all'Ordine del giorno non deve superare la durata massima di cinque minuti. Ogni membro dell'assemblea è tenuto a rispettare i tempi prefissati; il Presidente, dopo un primo richiamo, ha facoltà di togliere la parola.

5. Sugli argomenti compresi nell'Ordine del giorno i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

6. Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario.

7. Su uno stesso punto, ai membri del Collegio, è consentito, di norma, un solo intervento, oltre all'eventuale dichiarazione di voto. Ogni intervenuto ha diritto di replica prima della chiusura del punto, per un tempo non superiore a due minuti.

8. Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale d'intervento sui punti all'Ordine del giorno.

9. Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori, senza atteggiamenti lesivi della dignità umana e professionale di ciascun membro, nel rispetto del Collegio e delle rispettive competenze.

10. In qualunque momento è permesso ai membri del Collegio di chiedere la parola per un richiamo al presente Regolamento.

Art. 12 – Modalità di presentazione degli interventi

1. Ogni docente, per esplicare pienamente le proprie funzioni, può intervenire durante la seduta sugli argomenti posti in trattazione nelle forme seguenti:

    a. *mozione*;

    b. *mozione d'ordine*;

    c. *emendamento*.

2. Per *mozione* s'intende una concreta proposta di deliberazione alternativa a quanto predisposto dal dirigente scolastico o da un relatore in merito a una deliberazione posta all'Ordine del giorno. La mozione, sottoscritta da almeno un decimo dei membri del Collegio, dev'essere depositata in segreteria almeno due giorni prima della seduta e dev'essere posta all'albo d'istituto per essere resa pubblica. Come gli altri argomenti di delibera, la mozione può essere introdotta da una relazione di uno dei sottoscrittori, ed è posta in votazione contestualmente alla discussione dell'argomento all'Ordine del giorno cui si riferisce.

3. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'Ordine del giorno o, nel caso di una mozione sospensiva, anche durante la discussione, ogni membro del Collegio ha facoltà di presentare una *mozione d'ordine* che può essere:

    a. *pregiudiziale*, mirante cioè a ottenere che di quell'argomento non si discuta;

    b. *sospensiva*, mirante cioè a rinviare ad altra riunione del Collegio la discussione dell'argomento;

    c. *modificativa* della sequenza degli argomenti all'Ordine del giorno.

2. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere soltanto un intervento a favore e un intervento contro, della durata massima di tre minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione d'ordine si esprime il Collegio con votazione palese, secondo quanto stabilito nel successivo Capo III. La mozione d'ordine ha effetto immediato.

3. Per *emendamento* di un testo deliberativo o di ogni altro oggetto s'intende ogni proposta che riguardi una parte del testo stesso. Gli emendamenti possono essere:

    a. di modifica (emendamento sostitutivo);

    b. di soppressione (emendamento soppressivo);

    c. di integrazione (emendamento integrativo).

4. Gli emendamenti possono essere presentati durante la seduta, solo nel corso della discussione, ma mai dopo la chiusura, dell'argomento cui si riferiscono.

5. Gli eventuali emendamenti devono essere votati singolarmente e prima del voto generale sulla proposta di deliberazione a cui fanno riferimento. Su ogni emendamento vi possono essere soltanto un intervento a favore e un intervento contro, della durata massima di tre minuti ciascuno.

Art. 13 – Risoluzioni

1. I membri del Collegio possono proporre risoluzioni dirette a manifestare l'orientamento o a definire l'indirizzo del Collegio stesso su specifici argomenti inerenti al funzionamento didattico, sui quali esso non abbia facoltà di deliberare. Le risoluzioni esprimenti l'orientamento del Collegio sono indirizzate agli altri organi dell'istituto dotati di competenza primaria sulla problematica in oggetto. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 12 c. 2.

CAPO III

Deliberazioni e modalità di voto

Art. 14 – Deliberazioni

1. La deliberazione è l'atto tipico dell'espressione della volontà del Collegio. Esso è perfezionato con il voto dopo le fasi di proposta e discussione.

2. Di norma la deliberazione è immediatamente esecutiva dopo il voto del Collegio e non a seguito dell'approvazione del verbale della seduta nella quale è stato espresso il voto.

3. Al termine del voto su una proposta di delibera non è più possibile intervenire sulla stessa per alcun motivo.

Art. 15 – Termine della discussione e dichiarazioni di voto

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi, quindi legge chiaramente e nella sua interezza la proposta di delibera.

2. Ciascun membro del Collegio, prima della votazione, può motivare la propria dichiarazione di voto per un tempo non superiore a un minuto.

3. Le singole dichiarazioni di voto (favorevole, contrario, astenuto) possono essere riportate nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.

4. Una volta avviate le operazioni di voto non è più possibile intervenire.

Art. 16 – Validità delle deliberazioni e votazione

1. Le proposte di deliberazione sottoposte al voto del Collegio sono approvate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, salvo che le disposizioni di legge o del presente

Regolamento prescrivano diversamente. Pertanto, ai fini del computo della maggioranza non si considerano le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. Gli aventi diritto presenti in aula che non partecipano alla votazione concorrono ugualmente alla formazione del numero legale. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, ovvero per appello nominale ad alta voce quando lo richieda uno dei membri presenti.

3. Il dirigente scolastico chiede di alzare la mano, nell'ordine, ai docenti favorevoli, ai contrari, agli astenuti. Le votazioni nominali sono effettuate chiamando i docenti in ordine alfabetico, a rispondere "sì" o "no" oppure "astenuto".

4. Qualsiasi membro del Collegio può chiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.

5. Qualora si ritenga opportuno far risultare dal verbale la volontà espressa dai singoli membri, su specifica richiesta di uno dei membri presenti approvata dal Collegio a maggioranza semplice, si procede alla votazione per appello nominale.

6. Il conteggio dei voti è effettuato dai membri scrutatori, opportunamente designati ad inizio seduta dal Presidente.

7. Qualora siano stati presentati emendamenti alla formulazione della delibera, si procede prima alla votazione separata di ciascun emendamento e successivamente alle proposte nella loro globalità, come eventualmente modificate dagli emendamenti approvati.

8. Il Presidente, in qualità di garante delle norme, decide sull'ammissibilità di una delibera e di ciascun emendamento. In caso di non ammissibilità, in quanto in contrasto con le leggi dello Stato o con le materie di competenza del Collegio previste dal d.lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni, egli procederà all'esclusione della proposta ovvero dell'emendamento, trascrivendo il fatto sul verbale e riportando la motivazione dell'avvenuta esclusione.

9. Qualora una proposta sia costituita da più parti, si procede dapprima all'approvazione delle singole parti e successivamente all'approvazione della proposta nella sua totalità.

10. Conclusa la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

11. Qualora si verifichino delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di un qualsiasi membro del Collegio, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta. Tale procedura sarà verbalizzata dal Segretario con l'indicazione della motivazione dell'annullamento dell'operazione di voto.

Art. 17 – Votazioni a scrutinio segreto

1. Si ricorre alla votazione a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per delibere riguardanti le persone ovvero qualora la richiesta in tal senso, debitamente motivata, di un membro del Collegio venga approvata a maggioranza semplice. A tal fine, il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti.

2. Nel caso di votazione per l'elezione di persone a incarichi funzionali il numero massimo di preferenze esprimibili è pari ad una, se le persone da eleggere sono fino a due, pari a due se sono fino a sei, pari a tre negli altri casi. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior

numero dei voti validi (maggioranza relativa). A parità di voti è eletto il candidato più anziano in età.

ART. 18 – VOTAZIONI A PROPOSTE CONTRAPPOSTE

1. Nel caso di due proposte fra loro alternative si segue la procedura prevista per il ballottaggio, che consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene adottata quella che è stata approvata con il maggior numero di voti.

2. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alle singole proposte. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano quindi al ballottaggio.

3. Anche in occasione del voto a proposte contrapposte è possibile l'astensione.

CAPO IV

PROCESSO VERBALE

ART. 19 – VERBALE

1. Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate, il processo verbale a cura del Segretario, designato dal Presidente, all'inizio di ogni riunione. Chi svolge le funzioni di Segretario assume la qualifica di pubblico ufficiale ed ha la responsabilità di redigere un atto pubblico destinato per legge ad avere efficacia probatoria privilegiata relativamente alla provenienza da chi l'ha formato ed all'esistenza degli atti o fatti in esso attestati.

2. La redazione del verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di Segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi degli assenti giustificati e non. In esso sono registrati anche le proposte e gli interventi e sono contenute le deliberazioni. La redazione del verbale ha carattere sintetico. Al verbale deve essere allegato, quale parte integrante e sostanziale, ogni eventuale documento richiamato nel medesimo. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

1. Per ogni deliberazione si dà conto dell'esito della votazione comprensiva di: numero dei presenti, numero dei votanti, esito della votazione avvenuta "all'unanimità" ovvero "a maggioranza" indicando in questo caso il numero di voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli, nonché il tipo di votazione seguito.

ART. 20 – VERBALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Ogni docente può richiedere che il proprio intervento venga messo a verbale.

1. Il dichiarante ha facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione o di dettarlo direttamente al Segretario (autoverbalizzazione).

Art. 21 – Pubblicità del verbale

1. Copia del processo verbale dev'essere resa disponibile entro e non oltre quindici giorni dal termine della seduta e comunque almeno dieci giorni prima della seduta successiva. Ogni membro del Collegio ha diritto di prendere visione del verbale.

Art. 22 – Approvazione del verbale

1. La lettura e la seguente approvazione del verbale da parte del Collegio hanno il solo scopo di verificarne e controllarne la rispondenza con la trascrizione e la documentazione prodotta dal Segretario. L'atto di approvazione del verbale ha dunque valore confermativo e pertanto non incide sulla decorrenza degli effetti dell'atto descritto nel verbale.

2. In apertura di seduta, il Presidente chiede se qualcuno desideri la lettura del verbale della seduta precedente, nella sua totalità oppure in parti specifiche, nel qual caso si procede alla lettura di quanto richiesto. Nel caso ci siano delle osservazioni con richieste di integrazioni o di modifica, si procede immediatamente in tal senso. Se tali richieste di modifica giungono in forma scritta, esse saranno altresì allegate al verbale della seduta corrente.

3. Sui processi verbali è concessa la parola esclusivamente per le richieste di cui al comma precedente.

4. I verbali vengono approvati per alzata di mano. Qualsiasi membro del Collegio può richiedere che la propria espressione di voto venga verbalizzata.

CAPO V

Norme finali

Art. 23 – Validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio.

Art. 24 – Conoscenza del Regolamento

1. Al fine di garantire adeguata conoscenza del presente Regolamento da parte di tutti i membri del Collegio, nella riunione di insediamento di ciascun anno scolastico, il Presidente o un suo delegato fornisce una sintetica presentazione dei punti essenziali del Regolamento, che metta in grado i presenti di avere piena contezza delle forme propositive e deliberative accessibili al corpo docente.

Art. 25 – Limiti, approvazione e revisione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Collegio. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali. Qualora nel corso delle sedute si presentino fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del

Collegio stesso, salvo che la materia non sia già disciplinata da disposizioni normative specifiche. Il presente Regolamento del Collegio è parte integrante del Regolamento d'Istituto. È pubblicato sul sito web della scuola. Una copia è messa a disposizione nell'aula delle riunioni durante la seduta.

2. Il presente Regolamento è approvato dal Collegio a maggioranza assoluta dei suoi membri. Eventuali modifiche ad esso verranno approvate con la medesima modalità.